

Fascicolo 09.03.01.01/16/2022

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA GENERALE-ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA NONCHÈ PER LA DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTISTICA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA "RAMBALDI VALERIANI" ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "SCARABELLI GHINI" DI VIALE D'AGOSTINO, 2 IMOLA. CUP C21B21002900001 – CIG

Oggi, _____, i signori:

Ing. Massimo Biagetti, nato a Forlì il 10/03/1960, in seguito denominato "Dirigente del Servizio competente", che interviene in qualità di Dirigente dell'Area Servizi Territoriali metropolitani della Città Metropolitana di Bologna (C.F. – P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del ____ PG ____ e ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

_____ nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante della società _____ (C.F. e P.IVA _____), con sede legale in _____, via _____, in seguito denominata "Affidatario del servizio".

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

Il servizio ha per oggetto la progettazione esecutiva, la direzione operativa

impiantistica e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento denominato nuova palestra complesso "Rambaldi Valeriani" all'interno del complesso scolastico "Scarabelli Ghini" di viale d'Agostino, 2 Imola, inserito nell'Elenco annuale dei lavori 2023, per un importo complessivo del progetto di Euro 3.500.000,00 IVA compresa; detto importo costituisce limite massimo del quadro economico di progetto. In particolare il servizio consisterà nelle prestazioni di cui all'allegata parcella, di seguito riportate:

1. Progettazione esecutiva generale-architettonica, strutturale e impiantistica, antincendio, acustica ed energetica dell'intervento; l'Affidatario del servizio dovrà produrre gli elaborati dettagliati nell'allegata parcella (escluso schema di contratto che sarà redatto dall'Amministrazione) ed acquisire tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione dell'opera. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività minime:

- esecuzione di sondaggi preliminari (in applicazione Art. 2.2.6 delle Norme Tecniche attuative del PSC del Comune di Imola dove l'area oggetto di intervento è identificata dalla Tavola 7 come area di tipo C, con potenzialità archeologica di livello 2);
- indagine e relazione previsionale di clima e impatto acustico e valutazione previsionale sulle prestazioni acustiche passive;
- relazione energetica;
- progetto di prevenzione incendi;
- progetto di rispondenza alle norme igienico – sanitarie AUSL e ARPAE;
- progetto strutturale dell'intervento;
- progetto esecutivo, escluso Piano di Sicurezza e coordinamento in fase di

progettazione, completo degli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, ad eccezione dello schema di contratto che sarà predisposto dagli uffici dell'Amministrazione.

Il progetto diverrà di proprietà della Città metropolitana di Bologna che potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

2. Fase di esecuzione dell'intervento:

L'Affidatario del servizio dovrà svolgere la direzione operativa specialistica relativamente all'esecuzione degli impianti elettrici, meccanici e idro-sanitari (art. 101, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016) e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare il CSE dovrà:

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell'impresa affidataria, sulla base della documentazione di cui all'Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunicare l'esito della verifica all'Ente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione;
- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (in seguito PSC) di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lett. b) del medesimo decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla impresa interessata;
- controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro matricola e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all'art. 36 bis comma 4 del D.L. 223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte

autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o “non subappalti” regolarmente comunicati). In caso di irregolarità, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve effettuare l’allontanamento dal cantiere e la segnalazione immediata al Responsabile del Procedimento;

- comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, previo raccordo con il Direttore dei Lavori, le situazioni che non consentano la liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata comunicazione equivarrà ad attestarne la regolarità.

Art. 2 – Osservanza di leggi e regolamenti

Nell’espletamento del servizio si dovrà assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale.

La progettazione dell’opera dovrà rispettare tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino l’intervento, in ogni suo aspetto.

Si riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

OPERE PUBBLICHE:

- D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

- D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” e s.m.i. per le parti non ancora abrogate;

- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

- Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC;

- Legge 13/08/2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;

- D.M. 17/06/2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, c. 8 del D.Lgs. n. 5/2016” e s.m.i..

NORME TECNICHE:

- D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;

- D.P.R. 06/06/2001 N. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” aggiornate con Legge 124/2017;

- Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 30/10/2008 e s.m.i. “Norme per la riduzione del rischio sismico” e Circolari esplicative collegate;

- D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”, Circolari esplicative e leggi nazionali collegate;

- D.M. 03/08/2015: “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

- D.Lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3/8/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

- D.M. n. 37/2008 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” e s.m.i. e norme nazionali collegate;

- D.Lgs. 27/01/2010 n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;

La normativa di cui sopra non costituisce elenco esaustivo ma deve essere aggiornata ed integrata, a cura del progettista, con quella in vigore ed eventualmente necessaria per la progettazione, anche a livello regionale o comunale.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo con la Città metropolitana di Bologna e specificatamente con il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Stanzani nonché con il Dirigente del Servizio competente Dott. Ing. Massimo Biagetti; dovrà altresì prendere contatti e garantire il confronto con i referenti tecnici degli Enti coinvolti.

L'Affidatario del servizio è tenuto ad introdurre nel progetto tutte le modifiche non sostanziali richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, e siano autorizzate dall'Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal D.M. 17/06/2016 con applicazione dello stesso ribasso offerto in fase di affidamento.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progettazione, potrà comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati indicati nell'articolo 4, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Città metropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati, da imputare all'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabili delle stesse sono le seguenti:

- _____, nat_ a _____ il _____, _____ (socio/dipendente/direttore tecnico della Società), iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n. _____ - tipologia prestazioni svolte:

_____ ;
- _____ ;

- _____ ;
_____ ;

Art. 4 – Decorrenza e tempistica

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza e dovrà essere espletato nel rispetto della seguente tempistica per quanto riguarda l'attività di progettazione:

1. entro **90 giorni** naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto/verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza: consegna formale degli elaborati e documenti tecnici, relativamente alle parti di interesse e completi di tutte le indagini necessarie, al Comune di Imola, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la valutazione del progetto di prevenzione incendi; all'AUSL ed eventualmente all'ARPAE per le valutazioni di competenza, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna per le valutazioni di competenza necessarie e alla relativa struttura tecnica competente

per l'Autorizzazione sismica e qualsiasi altro tipo di autorizzazione;

2. entro **60 giorni** naturali e consecutivi dall'ottenimento dei pareri: consegna degli elaborati modificati in relazione alle eventuali prescrizioni degli Enti preposti al fine della conclusione positiva degli iter di approvazione dell'intervento e consegna formale del progetto esecutivo completo in ogni parte alla Città metropolitana di Bologna per le fasi di verifica;

3. entro **15 giorni** dalla comunicazione delle eventuali indicazioni impartite dal verificatore sul progetto esecutivo: consegna degli elaborati modificati alla Città metropolitana di Bologna per la validazione e approvazione finale del progetto (n.1 copia di tutti gli elaborati in formato cartaceo e n.1 supporto informatico contenente gli elaborati in formato editabile, pdf firmato digitalmente e dwg).

Il termine complessivo per la durata del servizio non potrà superare i **165 (centosessantacinque) giorni naturali e consecutivi** dalla data di stipula contrattuale o affidamento in via d'urgenza del servizio, esclusi i giorni necessari per l'ottenimento dei relativi pareri autorizzativi sopra citati.

Per quanto riguarda l'attività di direzione operativa e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni avranno inizio a seguito di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori e si considereranno terminate al momento dell'emissione del certificato di collaudo.

Art. 5– Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo complessivo delle competenze è fissato in €, oltre ad oneri previdenziali pari ad € ed I.V.A. (22%) pari ad € per un importo complessivo di €

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione,

impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori progettati e/o eseguiti.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi è finanziata mediante fondi assegnati con Decreti del Ministro dell'Istruzione n.62 del 10/03/2021 e n. 217 del 15/07/2021 e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (impegni n.).

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:

FASE DI PROGETTAZIONE:

- 40% alla consegna dei progetti necessari per l'ottenimento delle relative autorizzazioni (pratica antincendio Comando Prov.le Vigili del Fuoco, progetto per il rispetto norme igienico-sanitarie all'AUSL, ARPAE e Soprintendenza, Autorizzazione sismica);

- 60% alla validazione da parte della Città metropolitana di Bologna.

FASE DI DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTISTICA E CSE:

- 50% all'avvenuta esecuzione del 50% dell'importo dell'opera;

- 50% all'emissione del certificato di collaudo dell'opera.

Su ciascun pagamento verrà recuperato l'importo dell'anticipazione eventualmente già corrisposta nella misura del 30%.

Nel caso di sospensione dei lavori in appalto di durata superiore a 45 giorni verrà corrisposto un pagamento intermedio commisurato all'importo dei lavori maturato fino alla data della sospensione.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina dirigenziale di affidamento n. _____ del _____ nonchè il CIG e il CUP.

Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN

_____ sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

_____ C.F. _____.

Art. 5 bis - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,

- registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,

• effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 6 – Penali

Tenuto conto dell'esigenza di rispettare le ristrette tempistiche dettate dalle normative che regolano il finanziamento dell'opera (Decreti del Ministro dell'Istruzione n.62 del 10/03/2021 e n. 217 del 15/07/2021), è prevista l'applicazione di una penale nella misura del **1%** del totale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ad uno dei termini previsti all'art. 4. La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo ovvero sul pagamento a saldo.

Detta penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in danno all'Affidatario del servizio.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario del servizio, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario del servizio.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l'Affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Polizza responsabilità civile professionale – cauzione definitiva

L'Affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, comprendente la copertura per i rischi derivanti da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art. 106, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 che determinino a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi nei limiti di legge.

Si dà atto che l'Affidatario del servizio ha costituito la garanzia definitiva di € _____ sotto forma di polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____ (in atti al PG _____), in applicazione dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016..

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'Affidatario del servizio, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto il Patto

di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art.4 del Patto medesimo.

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

- 1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 7;
- 2) quando l'Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso all'Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente

derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio;

3) quando l'Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall'Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verificano violazioni da parte dell'Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

4) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all'Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario del servizio abbia risposto, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario del servizio sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 10- Incompatibilità

L'Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l'espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 – Disposizioni varie

L'Affidatario del servizio svolgerà l'incarico in scienza e coscienza secondo le regole

tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l'espletamento dell'incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna. L'Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d'opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Reg. europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Reg. metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna – Area Servizi Territoriali Metropolitan. Nel caso in cui le parti ritengano

che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata assolta come da documentazione in atti al PG _____. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti dichiarano di accettare espressamente la clausola relativa alla penale di cui all'art. 6.

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alla clausola di cui al punto precedente, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Il legale rappresentante _____ – _____ (firmato digitalmente)

Il Dirigente dell'Area Servizi Territoriali metropolitani – Massimo Biagetti (firmato digitalmente)